



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL  
COMMERCIO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2019-97 DATA 01/04/2019**

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEL  
DECORO URBANO E DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO  
NEL QUARTIERE DI CORNIGLIANO E ZONE LIMITROFE**

01/04/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO  
- SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -  
Schema Provvedimento N. 2019-POS-98 del 29/03/2019

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO NEL QUARTIERE DI CORNIGLIANO E ZONE LIMITROFE**

Su proposta degli Assessori al Commercio, dott.ssa Paola Bordilli e alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino.

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- tra gli obiettivi programmatici di quest'Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento degli abitanti al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- il quartiere di Cornigliano e zone limitrofe, come risulta comprovato dai molteplici esposti avanzati dalla popolazione residente nel territorio interessato, sono particolarmente soggette al verificarsi di episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni, danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica, nonché da comportamenti contrari alla pubblica decenza e al decoro urbano, contegni che, poiché avvertiti in modo diretto ed immediato, procurano nocimento alla tranquillità dei residenti;
- sempre più spesso tali fenomeni, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti, in orario sia diurno che notturno;

#### **Dato atto che:**

- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, è stato adottato, nelle strade del quartiere di Cornigliano e zone limitrofe maggiormente interessate

dal fenomeno, un provvedimento (ordinanza sindacale n. 5 del 11.1.2019, con scadenza 31 marzo 2019) volto ad introdurre misure finalizzate a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche, entro un perimetro circoscritto, mediante prescrizioni in tema di orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali e dei circoli e limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro o di metallo, nonché a vietare, nel prefato perimetro, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il **consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana.

- la vigenza di detto provvedimento ha contribuito ad una diminuzione del consumo indiscriminato di alcolici nella zona di operatività senza, tuttavia, esaurire la sua funzione deterrente.

Ritenuto che:

- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze di Polizia, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la sicurezza urbana persistentemente minata da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'uso di bevande alcoliche;

- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

- il perimetro all'interno del quale rendere operativo il divieto sia così definito:

**Lato mare:** Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l'intera area della stazione ferroviaria;

**Lato Levante:** Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetto (comprese);

**Lato Monte:** Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all'intersezione con la Via Domenico Baffigo, Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

**Lato Ponente:** Via Angelo Siffredi sino all'intersezione con Via Tonale (comprese);

- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini e, in specie, dei residenti.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisca attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

## Visti:

- l'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l'adozione di **ordinanze contingibili e urgenti** *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

- l'art. 54 comma 4-bis così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, il quale recita *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."*

**Ritenuto**, altresì, che possa considerarsi congrua la vigenza della presente ordinanza sino al 30/9/2019;

**Acquisito** il visto di conformità del Segretario Generale;

**Dato atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

**Richiamate** le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);

- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);

- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);

- detenere dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo (art. 4 comma 2 "Regolamento di Polizia Annonaria");

#### **Visti:**

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

- la legge 30 marzo 2001, n. 125, "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale n. 1/2007;

- la Legge Regionale n. 447/1995;

- il Regolamento di Polizia Urbana;

- il Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova;

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana,

### **ORDINA**

**Fino al 30 settembre 2019**, all'interno del perimetro territoriale del quartiere di Cornigliano e zone limitrofe, definito dalle seguenti vie, in esso comprese:

**Lato mare:** Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l'intera area della stazione ferroviaria;

**Lato Levante:** Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);

**Lato Monte:** Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all'intersezione con la Via Domenico Baffigo, Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

**Lato Ponente:** Via Angelo Siffredi sino all'intersezione con Via Tonale (comprese);

- 1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
- 2) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
- 3) Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l'attività dopo le ore 21:00, da quell'ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;
- 4) I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di **vetro e/o metallo** dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;
- 5) Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all'interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nul-la Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inde-rognabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;
- 6) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effet-tuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'ap-posizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;
- 7) Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il **consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul po-sto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (pla-teatici).

## AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni previste dai punti da 1 a 7 della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00;

All'atto della contestazione della violazione di cui al punto 7), qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigiano alimentare e altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell'iscrizione alla Camera di Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO.

### **DISPONE**

Che in caso di ripetizione di violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 5 della presente ordinanza sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Annonaria;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

### **MANDA**

- all'Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;

- alla Direzione Polizia Locale ed alle altre forze di polizia per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento;

- al Municipio VI Medio Ponente per il collocamento in loco di adeguati cartelli informativi.

Avverso la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco  
Marco Bucci